



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Convenzione

CONVENZIONE

TRA

Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura

(ARTEA)

E

REGIONE TOSCANA

PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI STIPENDIALI DELLA REGIONE TOSCANA



INDICE

Art. 1 Premessa

Art. 2 Oggetto della Convenzione

Art. 3 Ulteriori servizi

Art. 4. Tipologie di personale e tipologie contrattuali oggetto del servizio

Art. 5. Referente

Art. 6. Deleghe ed autorizzazioni

Art. 7. Oneri dell'Amministrazione per l'erogazione dei servizi

Art. 8. Oneri di ARTEA per l'erogazione dei servizi

Art. 9. Tempi e modalità per l'erogazione dei servizi

Art. 10. Durata della Convenzione

Art. 11. Recesso dalla Convenzione

Art. 12. Clausola di limitazione di responsabilità

Art. 13. Contributo e Corrispetti

Art. 14. Modalità di pagamento

Art. 15. Individuazione del Responsabile esterno al trattamento dei dati personali

Art. 16. Clausola compromissoria

Art. 17. Oneri fiscali e spese contrattuali

Art. 18. Registrazione



CONVENZIONE

PER LA GESTIONE DEI SERVIZI STIPENDIALI DI REGIONE TOSCANA

TRA

Regione Toscana (di seguito Amministrazione) con sede in Firenze, Piazza Duomo 1, Codice Fiscale 01386030488, rappresentata dalla Dottoressa Carla Donati, nata ad Arezzo il 27 maggio 1957, codice fiscale DNTCRL57E67A390V, in qualità di Direttore della Direzione Organizzazione e sistemi informativi nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.138 del 31/07/2015

E

l’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (di seguito ARTEA), con sede in Firenze, Via Ruggero Bardazzi 19/21, codice fiscale 05096020481, rappresentata dal Dott. Roberto Pagni nato a Pescia Il 22/05/1966, codice fiscale PGNRRT66E22G491E in qualità di Direttore pro tempore dell’ARTEA, nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale toscana n. 159 del 02 novembre 2016

PREMESSO CHE

- la Regione Toscana può svolgere, giusto quanto previsto dall’art. 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, servizi, consulenze e collaborazioni per soggetti pubblici sulla base di rapporti convenzionali e contrattuali;
- sulla base di quanto previsto dall’art. 11, comma 9, Decreto Legge del 06 luglio 2011, n. 98 “*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*”, convertito con modificazioni con legge 15 luglio 2011, n. 111 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 06 luglio 2011 n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*”, l’ARTEA ha l’esigenza di individuare il soggetto competente, cui attribuire, previa stipula di apposita convenzione, i servizi di pagamento delle retribuzioni e compensi del proprio personale;
- con la convenzione le Parti intendono definire contenuti, termini e condizioni per l’erogazione dei servizi stipendiali da parte di Regione Toscana nei confronti di ARTEA;



le Parti come sopra costituite

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 . Premessa

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2. Oggetto della Convenzione

1. Con la presente Convenzione Regione Toscana si impegna a svolgere in favore di ARTEA i servizi di gestione, elaborazione del cedolino stipendiale del Direttore dell'Agenzia e connessi adempimenti previsti dalla normativa vigente, inclusi quelli fiscali e previdenziali, nel rispetto dei termini ed alle condizioni di seguito indicati, nonché dei documenti che ARTEA fornirà di volta in volta all'Amministrazione.
2. La fornitura per gli adempimenti concernenti la retribuzione e la contribuzione del Direttore comprende i seguenti servizi:

a) Retribuzioni mensili

- Gestione anagrafica (nome, cognome, codice fiscale, residenza ecc.);
- Gestione anagrafica contrattuale (profilo, livello, indennità tabellari ecc.);
- Gestione anagrafica organico (ufficio di appartenenza, sede di lavoro ecc.);
- Analisi ed aggiornamento in base alle modifiche normative ed al rinnovo dei contratti nazionali di lavoro;
- Gestione competenze accessorie (straordinario, indennità ecc.)
- Aggiornamento a seguito di immissioni dati variabili individuali necessari al corretto calcolo delle retribuzioni;
- Elaborazioni contabili delle competenze retributive fisse ed accessorie ai fini del pagamento;
- Adempimenti previsti da specifica normativa (fiscale, contributiva ecc.) che hanno una specifica periodicità (es. DMA, UNIEMENS, CU, 770);
- Elaborazione dei cedolini di pagamento;
- Controllo dei totali;
- Elaborazione prospetto contributi;
- Prospetto dati per il versamento di imposte e contributi relativi agli stipendi;
- Quietanziari;



- Gestione delle ritenute erariali ed extraerariali gravanti su stipendi e versamento agli enti creditori;

b) Scadenze periodiche

- Compilazione Modello CU;
- Prospetto dati per autoliquidazione INAIL;
- Calcolo Assegni Nucleo Familiare in base alla normativa vigente;
- Invio riepiloghi utili alla compilazione del Mod. 770 alle scadenze di legge;
- Invio riepiloghi annuali utili ai fini fiscali INAIL, INPS;
- Invio riepiloghi annuali utili ai fini della compilazione del conto consuntivo annuale (statistica D.Lgs.165/2001)

Articolo 3. Ulteriori servizi

1. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 2, l'Amministrazione potrà discrezionalmente apportare modifiche e/o integrazioni ai Servizi, anche nell'interesse di ARTEA. In tale ipotesi, l'Amministrazione si impegna a comunicare prontamente all'Agenzia le variazioni intervenute.
2. Resta inteso che l'eventuale modifica e/o integrazione dei servizi non comporterà alcuna variazione del contributo indicato nel successivo articolo 13.

Articolo 4. Tipologie di personale e tipologie contrattuali oggetto del servizio

1. I Servizi saranno erogati con riferimento al Direttore di ARTEA, in armonia con quanto previsto dal CCNL Regioni-Autonomie locali per tipologie specifiche di contratto individuale.

Articolo 5. Referente

1. Per strutturare il processo di scambio delle informazioni tra le Parti in fase di avvio del Sistema e di perseguire la continuità nella erogazione dei servizi previsti dalla presente Convenzione, ARTEA si impegna ad individuare e a comunicare all'Amministrazione, entro 10 giorni lavorativi dalla stipula della Convenzione, un referente tecnico-amministrativo per i servizi indicati all'articolo 2 della Convenzione.
2. Al fine di assicurare la continuità nella gestione del processo di scambio delle informazioni tra le Parti, qualora il referente dovesse variare, ARTEA dovrà provvedere a comunicare all'Amministrazione il nuovo nominativo entro 10 giorni lavorativi dalla data del subentro del nuovo soggetto.



Articolo 6. Deleghe ed autorizzazioni

1. Per consentire lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, ARTEA delega all'Amministrazione:
 - a) la gestione dei dati necessari all'elaborazione degli stipendi e l'emissione dei flussi per la predisposizione dei pagamenti;
 - b) l'applicazione dei provvedimenti legislativi e contrattuali che comportino variazioni sulle competenze fisse ed accessorie erogate.
2. Per consentire lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, ARTEA autorizza l'Amministrazione a trasmettere i dati gestiti ad Enti diversi in relazione alle loro funzioni istituzionali, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.

Articolo 7. Oneri dell'Amministrazione per l'erogazione dei servizi

1. L'Amministrazione si impegna a:
 - a) porre in essere tutte le misure finalizzate alla corretta gestione delle attività di elaborazione del cedolino e predisposizione dei dati per il pagamento, compresi gli adempimenti fiscali e previdenziali;
 - b) attuare tutte le misure finalizzate alla corretta gestione dell'instradamento dei flussi verso soggetti terzi;
 - c) in caso di anomalie e/o problemi operativi nell'erogazione dei Servizi, assicurare adeguati livelli di assistenza;
 - d) qualora si verificassero circostanze tali da ostacolare il normale svolgimento dei Servizi, darne tempestiva comunicazione a ARTEA e ad individuare la soluzione opportuna per ciascuna anomalia e/o problema.

Articolo 8. Oneri di ARTEA per l'erogazione dei servizi

1. ARTEA si impegna a:
 - a) provvedere a tramettere all'Amministrazione tutti i dati relativi agli inserimenti dei dati individuali e/o variazione in caso di modifica entro i tempi indicati al successivo art. 9 per l'elaborazione del cedolino secondo un tracciato fornito dall'Amministrazione;
 - b) fornire all'Amministrazione tutti i Dati, anche di carattere amministrativo-contabile, necessari per lo svolgimento dei Servizi;
 - c) garantire assistenza al proprio amministrato;



- d) fornire all'Amministrazione, nei tempi e modalità definite da quest'ultima, le informazioni corrette e complete necessarie per la predisposizione del *Data Base*, nei formati richiesti;
 - e) espletare tutte le ulteriori attività di propria competenza che risultino necessarie per il regolare svolgimento dei servizi.
2. ARTEA si assume la piena responsabilità in merito alla completezza ed alla correttezza dei dati che sono forniti all'Amministrazione.

Articolo 9. Tempi e modalità per l'erogazione dei servizi

1. L'Amministrazione provvederà all'erogazione dei servizi di cui alla presente Convenzione secondo le seguenti modalità e termini:
 - a) elaborazione del cedolino entro il 15 di ogni mese. Nell'elaborazione viene compreso il salario accessorio, le assenze che comportano una riduzione stipendiariale ed eventuali debiti, ricongiunzioni, riscatti, cessioni del quinto, i cui dati verranno inseriti nel *Data Base* da ARTEA entro il giorno 5 del mese;
 - b) predisporre i prospetti relativi ai contributi ed alle ritenute fiscali entro il giorno 30 del mese;
 - c) completare l'istruttoria delle pratiche di pensionamento entro un mese dal ricevimento dell'eventuale comunicazione di cessazione dal servizio del Direttore da parte di ARTEA.

Articolo 10. Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione avrà efficacia a decorrere dal mese successivo alla stipula della presente convenzione.
2. La Convenzione avrà durata di un anno; alla scadenza si intenderà tacitamente prorogata, alle stesse condizioni ed usi, fatto salvo il recesso di cui al successivo art. 11.

Articolo 11. Recesso dalla Convenzione

1. Alle parti è riconosciuta la facoltà di recedere dalla Convenzione alla scadenza previa comunicazione scritta da inviarsi, a mezzo posta certificata, almeno 3 mesi prima della scadenza.
2. Nel caso in cui una richiesta di recesso alla sopraindicata Convenzione pervenga in un termine inferiore ai tre mesi di cui al comma 1, la Convenzione si intende tacitamente prorogata per un ulteriore anno, fatto salvo diverse accordo con la controparte.
3. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione per le quali ARTEA si obbliga a versare il relativo Contributo all'Amministrazione.



Articolo 12. Clausola di limitazione di responsabilità

1. Le parti prendono atto che la responsabilità dell'Amministrazione in relazione allo svolgimento dei servizi e per tutta la durata della Convenzione deve intendersi limitata entro il massimale costituito da un importo pari al doppio del contributo annuo effettivamente incassato, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave.

Articolo 13. Contributo e corrispettivi

1. Il contributo annuo dovuto da ARTEA per i servizi stipendiali oggetto della presente Convenzione ammonta ad € 10,47 per ogni cedolino elaborato, oltre IVA di legge.
2. Il contributo include, oltre l'erogazione dei servizi come descritti al precedente art. 2, anche i costi la manutenzione e l'aggiornamento normativo dei sistemi di elaborazione dell'Amministrazione che li supportano.
3. Il costo *una tantum* di prima attivazione a carico di ARTEA è pari 3.000,00 oltre IVA di legge; eventuali ulteriori oneri derivanti dall'acquisizione, installazione o manutenzione di dispositivi di interfaccia o di strumentazioni informatiche od altro, sono a carico di ARTEA.

Articolo 14. Modalità di pagamento

1. I pagamenti per i servizi svolti verranno effettuati da ARTEA dietro presentazione di fattura, entro trenta giorni dalla relativa data di emissione, secondo le modalità che saranno indicate dall'Amministrazione.

Articolo 15. Individuazione Responsabile esterno al trattamento dei dati personali

1. Le parti si impegnano, per quanto di propria competenza, al rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni.
2. ARTEA, in qualità di titolare del trattamento dei dati relativi al proprio personale, ai sensi dell'art.29 D.Lgs 196/2003 nomina con il presente atto la Regione Toscana quale responsabile del trattamento dei dati necessari alla gestione dei servizi offerti. Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal titolare e si considererà revocata a completamento dell'incarico. ARTEA assicura di adempiere a tutti gli obblighi derivanti dalla legge in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03) e terrà indenne Regione Toscana da qualsiasi tipo di danno, pretesa, onere o spesa che dovessero derivare alla stessa, direttamente o nei confronti di terzi, in conseguenza di violazioni di ARTEA relativi alla legge in argomento. Regione, in quanto responsabile esterno, è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D.Lgs 196/2003. In particolare si impegna a:



- a) utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- b) nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- c) adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D.Lgs. 196/03;
- d) adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. 196/03, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'articolo 31, analiticamente specificate nell'allegato B al decreto stesso, denominato "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza";
- e) trasmettere tempestivamente e, comunque non oltre le 24 ore successive al loro ricevimento, i reclami degli Interessati e le eventuali istanze del Garante.

Articolo 16. Clausola compromissoria

1. Le parti si impegnano a comporre amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro connesse con la presente Convenzione e senza alcuna eccezione, ivi comprese le controversie relative all'interpretazione, validità, esecuzione, risoluzione e adempimento della stessa.
2. Qualora le controversie insorte non possano essere risolte amichevolmente, saranno deferite ad un collegio arbitrale come previsto dagli artt. 806 e ss. c.p.c., composto da tre membri: uno nominato dalla Regione Toscana, l'altro da ARTEA ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dai primi due oppure, in assenza di accordo tra i due, dal Presidente del Tribunale di Firenze.
3. L'arbitrato avrà luogo in Firenze. Gli arbitri decideranno in via rituale secondo diritto. Le decisioni del collegio arbitrale saranno vincolanti per le parti ed immediatamente esecutive.
4. Resta inteso che le contestazioni in atto non pregiudicano in alcun modo la regolare esecuzione delle attività previste dalla Convenzione, fermo restando che riguardo alle questioni oggetto di contestazione, le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione al fine di garantire il buon andamento dell'attività amministrativa.

Articolo 17. Oneri fiscali e spese contrattuali

1. ARTEA riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e le spese relative alla presente Convenzione, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.



Articolo 18. Registrazione

1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ed a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Per Regione Toscana:

Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi

Il Direttore

(Dott.ssa Carla Donati

Per ARTEA:

Il Direttore

(Dott. Roberto Pagni)

In allegato :

Allegato A "Clausole Vessatorie"



CONVENZIONE

TRA

Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura

(ARTEA)

E

REGIONE TOSCANA

PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI STIPENDIALI DELLA REGIONE TOSCANA

ALLEGATO A

"CLAUSOLE VESSATORIE"



ALLEGATO A

"CLAUSOLE VESSATORIE"

Ai sensi degli artt. 1341-1342 c.c. Le Parti dichiarano di aver letto attentamente e di espresamente approvato le seguenti clausole:

Articolo 8. Oneri di ARTEA per l'erogazione dei servizi

Articolo 12. Clausola di limitazione di responsabilità

Articolo 17. Clausola compromissoria

Articolo 18. Oneri fiscali e spese contrattuali

Per Regione Toscana, Direzione Generale Organizzazione, Settore Amministrazione del Personale:

Per Regione Toscana:

Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi

Il Direttore

(Dott.ssa Carla Donati)

Per ARTEA:

Il Direttore

(Dott. Roberto Pagni)